

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CAMPLI**

**PROVINCIA DI TERAMO**

**Repertorio n.....**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno..... del mese di.....presso la  
Residenza Comunale del Comune di Campli, avanti a me dott.ssa Valentina Minei (C.F.....) Segretario Comunale del Comune di Campli autorizzato per legge a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- Ing. Elisabetta Natali, nata a Campli (TE) il 24.04.1960 (C.F. NTLLBT60D64B515I) che interviene nel presente atto esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse del Comune di Campli (C.F. 80005970670) nella sua qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici – Ambiente, di seguito anche “Comune” o “Stazione appaltante”;

- il Sig. -----, nato a ----- il ----- residente a -----, via -----, C.F. -----, dotato di firma digitale rilasciata da ----- n. ----- in corso di validità e non revocata, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ---- ----- con sede in -----, via ----- n. ----, -----, C.F. e P.I.V.A. -----R.E.A. --- - -----, indirizzo PEC: -----@pec.it (di seguito denominato “Appaltatore/Affidatario/Aggiudicatario/Operatore economico”e, unitamente al Comune di Campli, “le Parti”).

**Si premette che:**

-Con D.G.C. n.174 del 12.07.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica

ed economica dell'intervento denominato "Realizzazione Polo Scolastico in Località

Piane Nocella – costruzione edificio scuola media "Niccola Palma" redatto dall'Area

Lavori Pubblici del Comune di Campi, dell'importo generale pari ad €.

1.687.500,00;

- Con Determinazione a contrattare dell'Area III – Lavori pubblici Ambiente n. 796

in data 08/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura negoziata ai

sensi dell'art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016.per l'affidamento dei servizi

tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione definitiva,

compresa relazione geologica, esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, direzione lavori dell'intervento "Realizzazione Polo

Scolastico in Località Piane Nocella – costruzione edificio scuola media " Niccola

Palma" inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" di cui all'Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 33 dell' 11 luglio 2017, previa pubblicazione di avviso

di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non

discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e

proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare;

- Con Determinazione dell'Area III LL.PP. Ambiente n. 333 del 15/05/2020 è stata

disposta l' aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di ingegneria e architettura

relativi agli incarichi di progettazione definitiva, compresa relazione geologica,

esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

direzione lavori dell'opera pubblica in trattazione con un ribasso pari al 58.200%

sull'importo a base di gara pari ad € **213.357,56**, per un importo di aggiudicazione di

€ 89.183,46, oltre IVA ai sensi di legge al R.T.P. formata dai seguenti professionisti:

- Ing. Cimini Valter in qualità di capogruppo C.F. CMNVTR73E15L103U iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.684;

- Ing. Stecher Cristian C.F. STCCRS69H24L103E iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.621;

- Ing. Eusebi Vincenzo C.F. SBEVCN60A29H769V in qualità di legale rappresentante della società Nothing Studio s.r.l. con sede in Martinsicuro (TE) P.IVA 01582340673 in seguito denominato affidatario;

- Arch. Mariani Maria C.F. MRNMRA87L49L103S iscritta all'Ordine degli Arch. della provincia di Teramo al n.858;

- Dott. Geol. Matteo Micheli C.F. MCHMTT82S09L103Y P.IVA 01882870676 iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo n.580;

-Il contratto con il R.T.P. sopra specificato è stato stipulato in data 25/09/2020;

Il progetto definitivo-esecutivo è stato trasmesso in data 06/05/2022 all'USR Sisma 2016;

-A seguito di propria istruttoria, l'USR Abruzzo sisma 2016 ha adottato la determina Dirigenziale n. 11 del 31.01.2023, approvando la relativa istruttoria tecnico – amministrativa di supporto, con la quale ha espresso il proprio parere favorevole di congruità sul progetto definitivo-esecutivo, e la necessità e ammissibilità del maggior costo rispetto al finanziamento assegnato, a valere sui fondi speciali di cui all'O.C. 126/2022, art. 4, commi 1 e 3;

-Con successiva determina Dirigenziale n. 16 del 14.02.2023, l'USR Abruzzo sisma 2016 ha approvato la relativa istruttoria tecnico – amministrativa di supporto, che rettifica e sostituisce la Determina Dirigenziale n. 11 del 31.01.2023;

-Con Decreto n. 99 del 16 febbraio 2023 il Commissario Straordinario ha assegnato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022, gli incrementi necessari sul

finanziamento a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della medesima ordinanza

-Con nota prot. 5141 del 10/03/2023 il RTP ha trasmesso il progetto definitivo- esecutivo integrato secondo l'istruttoria realizzata dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione, costituito da n.109 elaborati;

-Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 347 del 13.04.2023 si è proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., all'affidamento dei servizi di "Ingegneria ed Architettura di verifica del Progetto definitivo- esecutivo" dell'intervento , "Realizzazione Polo Scolastico in Localita' Piane Nocella – costruzione edificio scuola media "Niccola Palma" , all'operatore economico TPS INGEGNERIA S.R.L. , con sede legale In Via Campana n.4 - 64100 Teramo partita IVA 00961200672, per un importo netto delle prestazioni pari a €. 27.113,78 , al netto del ribasso offerto pari al 12%, oltre cassa ed I.V.A. ai sensi di legge;

-La società TPS INGEGNERIA S.R.L. ha prodotto in data 29.12.2023 mediante pec indirizzata a [llpp@pec.comune.campli.te.it](mailto:llpp@pec.comune.campli.te.it) il rapporto di verifica conclusivo

-Sono stati acquisiti i pareri/nulla osta propedeutici all'approvazione del progetto in questione;

-Il progetto definitivo- esecutivo, trasmesso in data 29.12.2023 acquisito dal Comune di Campli con prot. n. 24046 del 29.12.2023;

- Con Deliberazione di giunta comunale n..... del..... è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica"Realizzazione Polo Scolastico in Localita' Piane Nocella – costruzione edificio scuola media "Niccola Palma"

finanziato per l'importo di 3.680.850,93 con fondi di cui al Decreto del Commissario

Straordinario n. 99 del 16 febbraio 2023 e per l'importo pari ad € 299.779,13 con

decreto del Commissario Straordinario n.....del.....

- con Determina a contrarre n- ---, prot. n- ----- del ----- è stata successivamente

indetta una procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 71 del

D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020, da aggiudicarsi

mediante il criterio del prezzo più basso ex art.50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;

- l'Appaltatore è stato, dunque, individuato all'esito della procedura esperita con

Determina n. ----- di aggiudicazione dell'appalto per l'importo di € ----- al

netto del ribasso del -----% offerto per l'esecuzione dei lavori, per un importo

complessivo pari a € ----- di cui € ----- per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, escluso Iva e oneri previdenziali e assistenziali;

- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di

partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara;

- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali posti a

base di gara e di ben conoscere le condizioni dei luoghi, della viabilità d'accesso e

per verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle

condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i

prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso

offerto, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

- l'Appaltatore, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della

manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto di

appalto;

- l'operatore economico ha sottoscritto il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i documenti predisposti ai fini della procedura di gara e tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo;

- al fine di evitare situazioni di incompatibilità, a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali il RTP), aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in merito all'insussistenza della predetta causa di incompatibilità con le imprese affidatarie;

- l'intervento è finanziato con le risorse stanziare ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e subordinato alla previa erogazione del contributo riconosciuto;

- in data ..... è stata sottoscritta dal Responsabile unico del progetto

e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

Tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 – PREMESSE - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO**

Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso così come gli atti in esso richiamati

**1.** L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa ..... l'appalto

dei lavori di.....

ll'offerta presentata – ammonta ad euro....., da assoggettarsi ad

I.V.A., ed è da intendersi a misura secondo quanto specificato nel capitolato

speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione

finale.

**ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

**1.** Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n...del.....

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma;

f) - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

g) Patto d'integrità approvato con D.G.C. n.. del.....;

h) Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021,

i) Offerta economica.

**2.** L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI, PROROGHE**

**1.** I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ..... giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a ..... dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. .... CSA.

**2.** La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro.....

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

**5.** Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

**6.** L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

**ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

**1.** La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante ..... n.  
..... emessa da  
..... in data .....per un  
importo di euro .....

**2.** Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

**3.** La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**4.** La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**5.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**6.** L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE**

**1.** L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 per un importo di € ..... al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro  
.....] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art.  
117 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO  
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**1.** L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**2.** L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

**3.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

**ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

**ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA**

**1.** Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.

**2.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

**3.** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

#### **ARTICOLO 10 – DOMICILIO**

**1.** L'appaltatore elegge domicilio presso ..... , ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**1.** I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario secondo le modalità del vigente regolamento comunale di contabilità.

**2.** L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

**3.** La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al ..... di ..... – Settore ....., “codice univoco ufficio” **IPA** ..... e con liquidazione a ..... gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

#### **ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € .....

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

**ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

-

.....

.....;

-

.....

.....

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

.....

.....

.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è

.....

**ARTICOLO 14 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA  
DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs.36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di .....

#### **ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia. Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

#### **ARTICOLO 18 – SPESE E REGISTRAZIONE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche

relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo

321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di

cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353

e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria

ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra

utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o

servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che

si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale,

dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella

dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli

accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione

della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento

di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del

Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto,

prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga

disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6

comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola

che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei

crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106,

comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di

manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

#### **ARTICOLO 19 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

#### **ARTICOLO 20 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali,

nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di ..... quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "....."

**2.** Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

**3.** L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

**4.** L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei

dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

**5.** In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice**

.....

**F.to per l'Appaltatore**

.....

**F.to il Segretario Comunale**

.....